

INTIMAZIONE**18 SET. 2024**

Il Dipartimento delle istituzioni

richiamato l'art. 179 cpv. 2 e 4 della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 del seguente tenore:

"²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto."

"⁴Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.";

considerati anche gli art. 22, 31 e 32 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 2019 (RGFCC);

richiamata la direttiva del Dipartimento delle istituzioni dell'11 novembre 2020 concernente i contenuti minimi per il mandato affidato dal comune all'organo di controllo esterno ed i requisiti ai quali questo deve adempiere;

vista la decisione del Dipartimento delle istituzioni n. 113.40 del 26 agosto 2024;

su proposta della Sezione degli enti locali;

decide:

1. La decisione dipartimentale n. 113.40 del 26 agosto 2024 è annullata.
2. È approvata la direttiva di applicazione dell'art. 179 cpv. 2 e 4 LOC, del 16 settembre 2024, concernente i contenuti minimi per il mandato affidato dal comune all'organo di controllo esterno ed i requisiti ai quali questo deve adempiere.
3. La direttiva del 16 settembre 2024 annulla e sostituisce quella dell'11 novembre 2020 ed è valida per tutti i comuni, la prima volta con i conti consuntivi 2024. Per l'entrata in vigore dell'obbligo di rotazione della persona che dirige la revisione, fa stato quanto previsto nel punto 2 della medesima direttiva.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.
5. Comunicazione:
 - Municipi dei comuni ticinesi, per il tramite della Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
 - rispettivi organi di controllo esterno, per il tramite dei Municipi

Risoluzione n. 113.45 del 16 settembre 2024

Invio per e-mail

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il Direttore

Norman Gobbi

Il Segretario generale

Luca Filippini

Allegato:

- Direttiva del 16 settembre 2024

Direttiva

di applicazione dell'art. 179 cpv. 2 e 4 LOC concernente i contenuti minimi per il mandato affidato dal comune all'organo di controllo esterno ed i requisiti ai quali questo deve adempiere

del 16 settembre 2024

IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

emana la seguente direttiva:

1 In generale

Secondo l'art. 179 cpv. 2 della legge organica comunale (LOC), il Dipartimento delle istituzioni emana direttive circa il contenuto minimo del rapporto dell'organo di controllo esterno.

Il rapporto è redatto all'indirizzo del Municipio, ma lo stesso è pure da sottoporre, da parte del Municipio e nella sua forma estesa, alla Commissione della gestione. Il regolamento comunale può prevedere l'obbligo di allegare il rapporto ai conti: in tal caso sono però da rispettare i principi della protezione dei dati (art. 32 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni; RGFCC). La Commissione della gestione ha la facoltà di chiedere all'organo di controllo esterno, per il tramite del Municipio, informazioni e verifiche supplementari (art. 179 cpv. 3 LOC); si ricorda come pari facoltà è pure data in ogni momento alla Sezione degli enti locali, in forza dei suoi compiti di vigilanza (art. 195 LOC).

Preliminarmente si ricorda come il compito dell'organo di controllo esterno consiste nella verifica dei conti consuntivi presentati dal Municipio. Questi sono elaborati dall'Amministrazione comunale o eventualmente da un consulente terzo indipendente dall'organo di controllo esterno.

2 Mandato all'organo di controllo esterno

Il conferimento del mandato all'organo di controllo esterno è di competenza del Municipio; il mandato è rinnovabile.

La **persona che dirige la revisione** nell'ambito del mandato conferito all'organo di controllo esterno può esercitare tale funzione nello stesso comune **al massimo per sette anni** e riassumerla dopo un intervallo di almeno tre anni interi.

L'obbligo di rotazione di cui sopra, valido per tutti i comuni, diventa effettivo la prima volta nel 2027 per la revisione dei conti consuntivi relativi all'esercizio 2026, tenendo conto dei mandati dei sette anni precedenti (ovvero dal controllo dei consuntivi riferiti all'anno contabile 2019 compreso).

3 Norme di riferimento

L'organo di controllo esterno, designato dal Municipio conformemente ai criteri del punto 5, effettua come minimo i controlli elencati al punto 4 della presente direttiva.

Per quanto riguarda le regole contabili sono di riferimento la *LOC*, il *RGFCC*, il *Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi* pubblicato sul sito internet della Sezione degli enti locali (in seguito: il Manuale), nonché le direttive e circolari in materia di gestione finanziaria emanate dall'Autorità di vigilanza sui comuni ticinesi. I comuni sono tenuti a consegnare al proprio organo di controllo esterno copia delle circolari che toccano aspetti contabili e di gestione finanziaria.

Si richiama infine la raccomandazione *RR 60 - Revisione e relazione del revisore di conti di comuni*, EXPERTsuisse, prima edizione 14 marzo 2016 (ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2023).

4 Contenuti minimi del rapporto allestito dall'organo di controllo esterno

Il rapporto dell'organo di controllo esterno deve riferire compiutamente sull'esito dei controlli e delle verifiche effettuate, relativamente a:

a) **La tenuta e l'organizzazione della contabilità.** In particolare circa:

- a.1) l'aggiornamento regolare della contabilità;
- a.2) l'esistenza dei giustificativi a supporto delle registrazioni contabili;
- a.3) l'organizzazione contabile e le procedure di lavoro; in particolare si tratta di verificare che siano instaurate le necessarie procedure di controllo e di separazione delle funzioni;
- a.4) per quanto riguarda la gestione dei pagamenti, sono da verificare l'esistenza delle seguenti regole minime:
 - la presenza della direttiva interna prevista dall'art. 110 cpv. 4 LOC;
 - la presenza della doppia firma sui mandati di pagamento;
 - la corretta gestione dei pagamenti elettronici, specialmente la validazione effettuata in modo separato da almeno due persone con codici e password proprie;
 - la presenza di un registro di cassa aggiornato per i movimenti in entrata ed in uscita effettuati a contanti.

Le verifiche di cui ai punti a.1 e a.2, tramite dei controlli a campione, così come il punto a.4, sono da effettuare annualmente. L'organizzazione contabile (punto a.3) può essere esaminata periodicamente.

b) L'esistenza e la completezza della **documentazione da allegare ai conti consuntivi** ai sensi dell'art. 22 RGFCC.

Tale verifica è da effettuare ogni anno.

c) L'esattezza delle **consistenze di bilancio.** In particolare si tratta di:

- c.1) verificare la corrispondenza dei saldi di bilancio a fine anno dei conti della liquidità con i relativi giustificativi;
- c.2) verificare che i saldi di inizio anno corrispondano ai saldi finali dell'anno precedente;
- c.3) verificare la corrispondenza della consistenza dei crediti e degli impegni correnti con i saldi di bilancio a fine anno;
- c.4) controllare la corrispondenza dei crediti d'imposta con le partite aperte risultanti dalla contabilità ausiliaria o dai tabulati del sistema RICO;
- c.5) verificare la plausibilità delle imposte da incassare, parte valutata, registrati nei "ratei e risconti attivi imposte" (conti 1042); si richiama il controllo di cui alla lettera d), punto d.1;
- c.6) verificare le procedure d'incasso dei crediti (per imposte, tasse, ecc.), in particolare l'invio regolare dei richiami nonché l'avvio tempestivo e la prosecuzione regolare delle procedure esecutive;
- c.7) controllare l'uso corretto dei ratei e risconti attivi e passivi, in particolare quando utilizzati quali conti di giro;
- c.8) esaminare la valutazione delle partecipazioni detenute dal comune in società anonime o società cooperative;

- c.9) controllare la corrispondenza dei saldi figuranti a bilancio per gli impegni a breve e lungo termine con la documentazione bancaria o di altro ente creditore;
- c.10) verificare il corretto uso degli accantonamenti e la presenza delle relative tabelle (art. 22 cpv. 1 lett. h RGFCC);
- c.11) verificare l'ammontare dei finanziamenti speciali con i giustificativi;
- c.12) verificare il rispetto dell'art. 13 cpv. 4 RGFCC riguardante i fondi del capitale proprio;
- c.13) verificare l'ammontare dell'eccedenza o disavanzo di bilancio (gruppo 299) tenendo conto degli art. 159 cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC;
- c.14) accertare il corretto utilizzo del piano dei conti con controlli a campione.

Le posizioni di bilancio devono essere verificate ogni anno.

d) **Il conto economico.** In particolare si tratta di:

- d.1) esaminare la plausibilità della valutazione del gettito d'imposta;
- d.2) controllare il rispetto del divieto di effettuare ammortamenti supplementari e, a campione, il rispetto delle altre norme relative agli ammortamenti;
- d.3) esaminare le diverse tasse comunali per quanto riguarda la corretta applicazione dei regolamenti, la tempestività e la completezza della loro emissione e la ripresa dell'emissione in contabilità generale;
- d.4) controllare gli stipendi e gli oneri sociali, le indennità e i rimborsi per rapporto al regolamento comunale;
- d.5) verificare, con controlli a campione, il rispetto del piano dei conti e della corretta contabilizzazione delle operazioni particolari quali:
 - addebiti e accrediti interni,
 - versamenti e prelievi da fondi del capitale proprio,
 - versamenti e prelievi da finanziamenti speciali,
 - operazioni relative ai legati,
 - alienazione di beni comunali;
- d.6) verificare, con controlli a campione, eventuali spese a carattere di investimento, verificando il rispetto dell'art. 10 RGFCC (limite di attivazione).

L'esame di cui ai punti d.1 e d.2 deve avvenire ogni anno. Per gli altri controlli l'esame può avvenire periodicamente ma almeno una volta ogni 4 anni.

e) **Il conto degli investimenti.** In particolare si tratta di:

- e.1) constatare che le uscite contabilizzate come spese di investimento dispongano del relativo credito (oppure della decisione municipale in delega secondo il regolamento comunale) e che tutti i crediti votati dal legislativo e non ancora liquidati siano presenti nella tabella del controllo dei crediti di cui all'art. 22 cpv. 1 lett. f) RGFCC;
- e.2) accertare il rispetto del piano dei conti con controlli a campione e della corretta contabilizzazione delle uscite e delle entrate nonché del trasferimento a bilancio;
- e.3) esaminare l'emissione e le emissioni suppletorie dei contributi di costruzione delle canalizzazioni e le emissioni di contributi di miglioria, la loro contabilizzazione e l'incasso.

Il controllo di cui al punto e.1 deve avvenire ogni anno. Per gli altri controlli l'esame può avvenire periodicamente ma almeno una volta ogni 4 anni.

5 Requisiti minimi per l'organo di controllo esterno

Secondo il cpv. 4 dell'art. 179 LOC, il Dipartimento fissa i **requisiti minimi** per chi esercita la funzione di organo di controllo esterno nei comuni ticinesi.

A tale scopo si fa riferimento alle norme del diritto federale e meglio alla *legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR)* del 16 dicembre 2005.

A dipendenza dell'importanza del comune, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) per i comuni che, per due esercizi consecutivi, oltrepassano due dei seguenti valori:
 - popolazione residente permanente di fine anno maggiore di 4'000 abitanti;
 - somma di bilancio maggiore di 40 mio di franchi;
 - totale dei ricavi maggiore di 15 mio di franchi;il controllo esterno deve essere effettuato da una persona o da un'impresa di revisione abilitata quale **perito revisore** ai sensi degli **art. 4 e 6 della LSR**;

- b) per gli altri comuni:
il controllo esterno deve essere effettuato da una persona o da un'impresa di revisione abilitata quale **revisore** ai sensi degli **art. 5 e 6 della LSR**.

Non possono assumere il mandato quale organo di controllo esterno di un comune i membri del Municipio e delle sue commissioni e delegazioni nonché i membri del consiglio comunale.

6 Abrogazione

La precedente direttiva dipartimentale dell'11 novembre 2020 è abrogata.

7 Entrata in vigore

La presente direttiva, approvata con risoluzione dipartimentale n. 113.45 del 16 settembre 2024, è pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali ed entra in vigore la prima volta con i conti consuntivi 2024 per tutti i comuni.

Per l'entrata in vigore dell'obbligo di rotazione della persona che dirige la revisione fa stato quanto previsto nel punto 2 della presente direttiva.

Per il Dipartimento delle istituzioni

Il Direttore: Norman Gobbi

Il Segretario generale: Luca Filippini